

Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario

Sintesi dei dati relativi al periodo gennaio - marzo 2012

Nel primo trimestre 2012 il flusso dei ricorsi presentati risulta superiore al numero dei ricorsi definiti in entrambi i gradi di giudizio con un incremento della giacenza, rispetto all'inizio dell'anno, dell'1,30% nelle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e dello 0,30% nelle Commissioni Tributarie Regionali (CTR).

Il flusso dei ricorsi presentati nel 2012 diminuisce, rispetto al 2011, del 22,81% presso le CTP e del 31,82% presso le CTR.

Il flusso dei ricorsi definiti nel 2012 diminuisce, rispetto al 2011, del 12,20% presso le CTP e del 15,79% presso le CTR.

La maggior parte dei ricorsi presentati interessa l'Agenzia delle Entrate (AE), sia presso le CTP (59,41%) che presso le CTR (73,33%). Seguono i ricorsi che coinvolgono gli Enti Territoriali, che registrano una percentuale pari al 23,72% presso le CTP e del 9,91% presso le CTR.

L'incidenza dei ricorsi presentati in primo grado di giudizio contro l'AE (59,41%) registra un incremento rispetto allo stesso periodo del 2011 (56,62%), ma risulta inferiore (64,30%) a quella registrata nel primo trimestre del 2010.

Nel secondo grado di giudizio, l'incidenza dei ricorsi che vedono coinvolta l'AE (73,33%) evidenzia un aumento rispetto allo stesso periodo del 2011 (66,00%) e del 2010 (67,88%).

In generale, gli Uffici impositori ricorrono nel secondo grado di giudizio in misura maggiore rispetto ai contribuenti: l'incidenza degli appelli presentati dagli Uffici nel primo trimestre degli anni 2010, 2011 e 2012 presenta un trend in crescita, che registra rispettivamente il 50,07%, il 52,24% e il 56,38%.

Il 3,75% delle controversie attivate dal contribuente in primo grado riguarda l'impugnativa di atti emessi da più enti, come ad esempio, nel caso di un ricorso presentato avverso la cartella di pagamento emessa da una società di riscossione nonché contro l'atto di accertamento presupposto adottato dall'ente impositore.

Tra le imposte oggetto delle controversie, l'IRPEF è la più frequente, presente da sola o in combinazione con altre imposte, nel 25,07% dei ricorsi in primo grado e nel 26,96% degli appelli. Le altre principali imposte oggetto del contenzioso presso le CTP, da sole o in combinazione, sono l'IRAP, presente nel 15,09% dei ricorsi, e l'ICI, oggetto del 14,30% dei ricorsi. Presso le CTR, le altre principali imposte oggetto del contenzioso, da sole o in combinazione con altre imposte, risultano essere l'IVA (24,80%) e l'IRAP (20,73%).

Il valore complessivo delle cause instaurate presso le CTP ammonta a circa 8 miliardi di euro, mentre presso le CTR ammonta a circa 3,6 miliardi di euro.

Nel primo grado di giudizio i ricorsi sono attivati per valori mediamente inferiori agli appelli. Infatti, presso le CTP i ricorsi per valori entro i 20.000 euro rappresentano il 76,06%, mentre

il 43,96% risultano essere inferiori a 2.582,28 euro. Nel secondo grado, invece, i ricorsi presentati per valori entro i 20.000 euro sono il 55,37% del totale mentre quelli di valore inferiore a 2.582,28 euro costituiscono il 26,99% del totale.

Le istanze di sospensione decise presso le CTP sono 15.946, per un valore complessivo di poco inferiore a 2 miliardi di euro. I relativi esiti registrano un sostanziale equilibrio tra le istanze accolte (49,68%) e le istanze respinte (50,33%). Con riferimento alle somme oggetto delle sospensive, si rileva che quelle accolte rappresentano, in termini di valore economico, il 65,30% dell'ammontare complessivo. L'analisi dei dati aggregati per regione evidenzia che nella CTP della Valle d'Aosta il 28,57% delle istanze di sospensione accolte rappresenta il 90,06% del valore complessivo delle istanze decise mentre nelle CTP del Lazio il 26,86% delle istanze di sospensione accolte rappresenta il 67,02% del valore complessivo delle istanze decise.

Le istanze di sospensione decise, presso le CTR sono 385, per un valore complessivo di circa 110,3 milioni di euro. Di queste, sono state accolte il 36,10%, per un valore di circa 86,7 milioni di euro, che rappresenta il 78,62% del valore complessivo delle istanze di sospensione decise nel trimestre di riferimento.

Presso le CTP, il 74,35% delle istanze decise sono state definite entro il termine di 180 giorni dalla loro presentazione in Commissione tributaria¹. Le regioni con le più alte percentuali di istanze definite entro i 180 giorni sono: la Valle d'Aosta (100%), il Friuli-Venezia Giulia (99,43%) e l'Umbria (98,93%). Le regioni con le più basse percentuali di istanze definite entro i 180 giorni sono: la Calabria (14,76%), la Sicilia (44,61%) e la Sardegna (65,72%).

Presso le CTR, il 78,96% delle istanze decise sono state definite entro il termine di 180 giorni dalla loro presentazione in Commissione tributaria. Le CTR di Liguria, Veneto, Umbria, Abruzzo, Calabria, Molise e le CT di secondo grado di Bolzano e Trento registrano il 100% delle istanze definite entro i 180 giorni. Le CTR con le percentuali più basse di istanze definite entro i 180 giorni sono quelle dell'Emilia Romagna (43,48%), della Sardegna (47,37%) e delle Marche (66,67%).

Circa gli esiti dei ricorsi, presso le CTP le sentenze favorevoli al contribuente risultano pari al 34,95% dei ricorsi presentati, mentre per gli Uffici la percentuale di successo è pari al 39,83%; presso le CTR le sentenze favorevoli al contribuente risultano pari al 36,07% dei ricorsi presentati, mentre per gli Uffici la percentuale sale al 47,57%.

In particolare, la più alta percentuale di sentenze favorevoli all'ente impositore, si registra nelle cause che coinvolgono l'Agenzia delle Dogane (63,7% presso le CTP e 74,1% presso le CTR), mentre la più alta percentuale di sentenze favorevoli al contribuente si registra nelle cause che coinvolgono l'Agenzia del Territorio (48,32% presso le CTP e 45,37% presso le CTR).

Le analisi sull'andamento del contenzioso tributario sono curate dall'Ufficio III della Direzione della giustizia tributaria.

Via Flavia, 93 - 00185 Roma
Tel. +39 06 47604465/6/7 Fax +39 06 50171779
Internet: <http://www.finanze.it>
E-mail: df.dgt.segreteria@finanze.it

¹ In base all'articolo 47, comma 5-bis del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, "l'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa".